



REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PRINCIPALI SANZIONI

**(Legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni)
(Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni) applicabili ai referendum regionali a norma dell'art. 30
della Legge Regionale 12 gennaio 1973, n. 1, e successive modificazioni).**

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da euro 5 a euro 25.

[Art. 94 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213].

*

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore, che per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

[Art. 96 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603; art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213].

*

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

[Art. 97 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603; art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213].

*

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

[Art. 98 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603; art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213].

*

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede od altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 a 2.000 euro.

[Art. 100 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603; art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213; art. 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61; sentenza della Corte Costituzionale 8-23 novembre 2006, n. 394].

*

Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siasi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a euro 2.065, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale.

[Art. 101 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603; art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213].

*

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206.

Chiunque nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206.

[Art. 102 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603; art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213].

*

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 51.

[Art. 103 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213].

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a euro 129.

[Art. 103 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213].

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da euro 258 a euro 1.291.

[Art. 103 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213].

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

[Art. 103 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603; art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213].

*

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a euro 1.032. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'art. 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

[L'ART 68 DEL TESTO UNICO 30 MARZO 1957, N. 361, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONTIENE PUNTUALI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CORRETTE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO].

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a euro 2.065.

I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso della tessera elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a euro 2.065.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di tessere elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a euro 2.065.

[Art. 104 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603; art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213].

*

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da euro 309 a euro 516. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

[Art. 108 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603; articoli 34 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213].

*

E' assolutamente vietato portare, nella sala della votazione, armi o strumenti atti ad offendere.

[Art. 43, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361].

Nessun elettore può entrare armato nella sala dell'ufficio centrale circoscrizionale.

[Art. 79, quarto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361].

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79 è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

[Art. 109 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361].

*

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309.

[Art. 110 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603; articoli 32, 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213].

*

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

[Art. 111 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361].

*

Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

[Art. 112 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361].

*

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

[Art. 113 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361].

*

Le disposizioni penali, contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei titoli I, II e III della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum.

[Art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352].

NOTA BENE – L'ammontare delle pene pecuniarie è stato calcolato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dall'art. 113, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed è stato convertito in euro a norma dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.